24060 Cenate Sopra (Bg) – Corso Europa, 3
Tel.035.95.68.70 – 035.95.60.03
E.mail:info@comune.cenatesopra.bg.it Cod. Fisc. e P.IVA 00562130161

COMUNE DI
CENATE SOPRA

Provincia di Bergamo

COPIA

VERBALE n. 17 del 30-06-21 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI AGEVOLAZIONE COVID 19 E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021.

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 20:30 presso sala teatro oratorio, osservate tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, la SINDACA Colleoni Geom. Claudia ha adottato il presente atto deliberativo, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. BUA Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

COLLEONI CLAUDIA	P	GRITTI DAVIDE	P
BALDASSARI EMANUELE	P	GAVAZZENI MICHELE	P
TURMANNI DIEGO	P	ALTINI ANDREA	A
MOLOGNI DAMIANO	A	CATTANEO GIOVANNI	P
ALBORGHETTI FEDERICA	P	CARMINATI RAFFAELE	P
BRIGNOLI MASSIMILIANO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra COLLEONI CLAUDIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'albo pretorio in data e che la stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Cenate Sopra lì 14 LUG. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott. Bua Rosario*

Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario Comunale ed in relazione alla proprie competenze , **esprime parere favorevole,** ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla **regolarità tecnica** della deliberazione che segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *Dott. Bua Rosario*

Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario Comunale ed in relazione alle proprie competenze, **esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art.49 - comma 1 D.lgs 267/2000, in ordine alla **regolarità contabile** della deliberazione che segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *Dott. Bua Rosario*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1,*

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che "*in ogni caso deve essere assicurata lacopertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*";
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea.*" ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATI in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario MTR al fine della predisposizione delle tariffe per l'anno 2021;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):
- 660. "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";
- 682. "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*";

ATTESO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quienquies;

RILEVATO che, con deliberazione n.16 assunta in data odierna dal Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano finanziario del Comune di Cenate Sopra per l'anno 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da "Programma P.A. Ambiente" il quale espone un costo complessivo di € 269.460,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 264.127,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- il Comune di Cenate Sopra non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare l'art. 12 il quale stabilisce che:

- la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche allegati alla presente deliberazione (Allegato "A");

- che anche per l'anno 2021 fino a diversa disciplina di ARERA, il D.L. 124/2019 art. 57-bis ha concesso la facoltà agli Enti di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, e/o la facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- che il Comune di Cenate Sopra si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, per le categorie appresso elencate che risultano maggiormente penalizzate tenuto conto della realtà socio-economica del Comune di Cenate Sopra e come meglio specificato:

  2.6 (alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere) riduzione 50% coefficiente KD
  2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) riduzione 50% coefficiente KD
  2.17 (bar, caffè, pasticceria) riduzione 50% coefficiente KD
  2.20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) riduzione 50% coefficiente KD;

PRESO ATTO che il Piano economico Finanziario 2021 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che al netto degli importi detraibili come da Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è evidenziata come da tabella che segue:

Tipologia	Importo	%
Totale costi fissi	€ 180.319,00	68,27%
Totale costi variabili	€ 83.808,00	31,73%
Totale CF+CV	€ 264.127,00	100

RITENUTO di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche, con metodo presuntivo di potenzialità di produzione dei rifiuti, confermando le stesse percentuali di ripartizione applicate per l'anno 2019 e 2020, stante la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come da tabella che segue:

Tipologia	Importi	%
Utenze domestiche	€ 203.378,00	77
Utenze non domestiche	€ 60.749,00	23
Totale CF+CV	€ 264.127,00	100

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "*Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia*";

VISTA la nota IFEL del 16 giugno 2021, avente ad oggetto "Agevolazioni Tari non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termine per le deliberazioni;

PRESO ATTO che il comune di Cenate Sopra risulta assegnatario della somma di € 14.010,00 per agevolazioni Tari in favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti emergenziali adottati a seguito dell'espandersi dell'epidemia "COVID-19":

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO atto che l'emergenza sanitaria in corso ha creato un grave disagio all'intero tessuto socio-economico del territorio sia a livello nazionale che a livello comunale ed in particolare ad alcune attività economiche che a seguito delle restrizioni adottate non hanno potuto esercitare la loro attività o l'hanno esercitata con restrizioni;

RITENUTO pertanto necessario adottare alcune azioni agevolative sul prelievo tributario che tengano contro delle misure restrittive introdotte per le attività economiche e alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

RICHIAMATO, altresì, quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:
"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

ATTESO che le agevolazioni introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno carattere eccezionale e straordinario e avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 100% (per cento) sulla parte fissa e variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contenimento della pandemia Covid-19, non hanno potuto svolgere temporaneamente l'attività lavorativa o hanno subito restrizioni, come sotto meglio specificato con relativi codici ATECO:

- 2.1 (Scuole, associazioni) attività con codice ATECO 94.99.60, 88.91.00, 88.99.00;
- 2.4 (magazzini, esposizioni, autosaloni) solo attività con codice ATECO 49.32.20, 49.39.09, 01.25.00, 01.21.00, 46.49.90;
- 2.6 (alberghi senza ristorante, B & B, affitacamere) non presente codice ATECO;
- 2.8 (Uffici, agenzie) solo attività con codice ATECO 01.50.00, 01.13.20, 01.19.10;
- 2.11 (Edicola, tabaccaio, plurilicenze) solo attività con codice ATECO 47.26.00, 47.24.10;
- 2.12 (attività artigianali tipo botteghe: idraulico, falegname, fabbro, elettricista, parrucchiere) solo attività con codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 93.02.A, 01.30.00;
- 2.15 (attività artigianali di produzione beni specifici) solo attività con codice ATECO 01.25.00, 01.50.00, 01.21.00;
- 2.16 (ristoranti, pizzerie, trattorie) attività con codice ATECO 01.25.00, 56.10.11, 01.21.00;
- 2.17 (bar, caffè, pasticceria) attività con codice ATECO 47.26.00, 47.24.10, 85.10.00;
- 2.22 (catering) attività con codice ATECO 82.30.00;

b) riduzione del 5% (per cento) sia sulla parte fissa che variabile della tariffa alle utenze domestiche;

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono riconosciute automaticamente;

DATO ATTO che la minor entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto sarà finanziata con le risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L 34/2020;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come da allegato "B";

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- Prima rata: 10 settembre 2021
- Seconda rata: 30 dicembre 2021
- Rata unica. 10 settembre 2021;

fermo restando che il versamento della TARI per l'anno 2021 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

SENTITO l'intervento della sindaca C. Colleoni, la quale illustra il punto 5) all'ordine del giorno, concernente l'approvazione delle tariffe della Tari per l'anno 2021, agevolazioni riconosciute e termini di pagamento della tassa. Chiarisce che la tariffa copre tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed è composta da una parte fissa rapportata ai costi amministrativi e di gestione, nonché da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti. Precisa che la tariffa viene ripartita tra utenze domestiche e non domestiche, con metodo presuntivo di potenzialità di produzione dei rifiuti, confermando le stesse percentuali di ripartizione applicate per il 2019 e 2020. Sottolinea che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i cui effetti negativi in termini di disagio economico si fanno sentire anche nell'anno in corso, l'Amministrazione comunale intende riproporre agevolazioni tariffarie per abbassare il carico fiscale della Tari a beneficio sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, sottolineando che per queste ultime il comune di Cenate Sopra ha avuto assegnazioni di fondi statali per circa 14.000 euro. Infine ricorda i termini di pagamento della Tari, in due rate con scadenza 10 settembre e 30 dicembre 2021, con possibilità di pagamento del saldo in unica rata entro il 10 settembre.

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0,

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) da applicarsi per l'anno 2021 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il Piano Finanziario anno 2021;

4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;

5) Di applicare per il solo anno 2021 e per le motivazioni espresse in premessa le seguenti riduzioni Covid-19:
   a) riduzione del 100% (per cento) sulla parte fissa e variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contenimento della pandemia Covid-19, non hanno potuto svolgere temporaneamente l'attività lavorativa o hanno subito restrizioni, come sotto meglio specificato con relativi codici ATECO:
   - 2.1 (Scuole, associazioni) attività con codice ATECO 94.99.60, 88.91.00, 88.99.00;
   - 2.4 (magazzini, esposizioni, autosaloni) solo attività con codice ATECO 49.32.20, 49.39.09, 01.25.00, 01.21.00, 46.49.90;
   - 2.6 (alberghi senza ristorante, B & B, affitacamere) non presente codice ATECO;
   - 2.8 (Uffici, agenzie) solo attività con codice ATECO 01.50.00, 01.13.20, 01.19.10;
   - 2.11 (Edicola, tabaccaio, plurilicenze) solo attività con codice ATECO 47.26.00, 47.24.10;
   - 2.12 (attività artigianali tipo botteghe: idraulico, falegname, fabbro, elettricista, parrucchiere) solo attività con codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 93.02.A, 01.30.00;
   - 2.15 (attività artigianali di produzione beni specifici) solo attività con codice ATECO 01.25.00, 01.50.00, 01.21.00;
   - 2.16 (ristoranti, pizzerie, trattorie) attività con codice ATECO 01.25.00, 56.10.11, 01.21.00;
   - 2.17 (bar, caffè, pasticceria) attività con codice ATECO 47.26.00, 47.24.10, 85.10.00;
   - 2.22 (catering) attività con codice ATECO 82.30.00;

   b) riduzione del 5% (per cento) sia sulla parte fissa che variabile della tariffa alle utenze domestiche;

   Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono riconosciute automaticamente;

6) Di dare atto che la minor entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto sarà finanziata con le risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

- Prima rata: 10 settembre 2021
- Seconda rata: 30 dicembre 2021
- Rata unica: 10 settembre 2021;

fermo restando che il versamento della TARI per l'anno 2021 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

8) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

9) Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA
F.to Colleoni Geom.Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bua Rosario

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bua Rosario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bua Rosario

Allegato A

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa della tariffa)*	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile della tariffa)*
1.1	Un componente	0,84	0,80
1.2	Due componenti	0,98	1,60
1.3	Tre componenti	1,08	2,00
1.4	Quattro componenti	1,16	2,60
1.5	Cinque componenti	1,24	3,20
1.6	Sei o piu` componenti	1,30	3,70

Allegato A

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa della tariffa)*	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile della tariffa)*
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,42	3,40
2.2	Campeggi,distributori carburanti	0,74	6,00
2.3	Stabilimenti balneari	0,51	4,20
2.4	Esposizioni,autosaloni	0,37	3,00
2.5	Alberghi con ristorazione	1,20	9,90
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,86	3,28
2.7	Case di cura e riposo	0,98	8,00
2.8	Uffici,agenzie	1,07	8,80
2.9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,57	4,60
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta	0,99	8,10
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,30	10,60
2.12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr	0,88	7,20
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,04	8,50
2.14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
2.15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,84	19,83
2.17	Bar,caffe`,pasticceria	4,96	14,91
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	2,07	17,00
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	8,25	24,86
2.21	Discoteche,night club	1,34	11,00
2.22	Catering	3,09	15,41

Allegato B) Delibera di Consiglio n. 17 del 30 giugno 2021

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		**KA appl** Coeff di adattamento per superificie (per attribuzione parte fissa)	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	**Tariffa fissa**	**Tariffa variabile**
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,84	0,80	0,311653	60,989652
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,98	1,60	0,363596	121,979304
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,08	2,00	0,400697	152,474130
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,16	2,60	0,430379	198,216369
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,24	3,20	0,460060	243,958608
1.6	USO DOMESTICO-SEI COMPONENTI	1,30	3,70	0,482321	282,077140

Allegato B) Delibera di Consiglio n. 17 del 30 giugno 2021

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,42	3,40	0,401230	1,217010
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,37	3,00	0,353464	1,073832
2.6	ALBERGHI SENZE RISTORANTE, B&B, AFFITTACAMERE	0,86	3,28	0,821565	1,174055
2.8	UFFICI, AGENZIE	1,07	8,80	1,022181	3,149909
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,57	4,60	0,544526	1,646543
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,30	10,60	1,241903	3,794209
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	0,88	7,20	0,840672	2,577199
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	5,50	0,640057	1,968693
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,82	6,70	0,783354	2,398226
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	19,83	4,623700	7,098035
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,96	14,91	4,738337	5,336949
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,07	17,00	1,977491	6,085053
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTI	8,25	24,86	7,881307	8,898495
2.22	CATERING	3,09	15,41	2,951907	5,515921